



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 104 del 25 ottobre 2023

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**DELLA CASA, COLAROSSO, MITRANO, SIMEONI, CAPOLEI,
NERI, CREA e CARTAGINESE**

***MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE DEL 13 GENNAIO
2005 N. 1, RECANTE "NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE"***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: I – IV

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge regionale concernente:

**Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale del 13 gennaio 2005 n. 1,
recante “Norme in materia di Polizia Locale”**

Di iniziativa della Consigliera: ROBERTA DELLA CASA

Firmato digitalmente da:
Roberta Della Casa
Data: 25/10/2023 10:34:04

Firmato digitalmente da:
Marco Colarossi
Data: 25/10/2023 10:36:23

Firmato digitalmente da:
Cosmo Mitrano
Data: 25/10/2023 11:10:21

Firmato digitalmente da: Laura
Cartaginese
Data: 25/10/2023 16:21:55
Firmato digitalmente da:
Giorgio Simeoni
Data: 25/10/2023 11:20:39

Firmato digitalmente da: Fabio
Capolei
Data: 25/10/2023 11:57:27

Firmato digitalmente da:
Nazzareno Neri
Data: 25/10/2023 14:59:35

Firmato digitalmente da: Mario
Luciano Crea
Data: 25/10/2023 16:04:32



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

RELAZIONE

Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dall'art. 16 comma 1, della legge regionale n. 1 del 2005, si ritiene prioritario ed indispensabile apportare alcune modifiche ed integrazioni alla stessa e specificamente:

- Si intende recepire le indicazioni dettate dalle norme nazionali ed europee con riferimento alle scuole di alta formazione, sostituendo la denominazione, ovunque ricorra, di “Scuola regionale di Polizia Locale” ed attualizzandola con la nuova denominazione di “Accademia regionale di polizia locale del Lazio;
- Si intende modificare l'attuale soggetto attuatore “Associazione riconosciuta” con il soggetto “Fondazione di Partecipazione” dotato di personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, come disciplinato dal Codice civile e dalla normativa vigente in materia;
- Si ritiene strategica la modifica dell'art. 19 comma 1, la quale svincola la Regione Lazio dall'obbligo di stipula di apposita Convenzione con la Scuola del corpo di Polizia municipale di Roma Capitale;
- La presente Legge non ha ulteriori oneri per il bilancio regionale poiché la modifica proposta riduce l'impegno economico in conto capitale da 2.000.000,00 Euro a 500.000,00 Euro. La riduzione di fondi si ricava dalla nuova struttura dell'Accademia dove la gestione della formazione non è più demandata totalmente ad un soggetto terzo ma al nuovo idoneo organismo individuato in Fondazione regionale con quota superiore al 51% per cui le somme indicate sono necessarie alla struttura del nuovo ente di diritto privato.
- Circa gli oneri di parte corrente derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione del Fondo denominato “Spese per interventi in parte corrente per la polizia locale”, nell'ambito del programma 01 “Polizia locale e amministrativa” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad Euro 500.000, si provvede attraverso la



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”; a valere sugli esercizi 2023, 2024, 2025; tali somme si rendono necessarie all’avviamento del costituendo Ente “Fondazione di partecipazione”.

Nel dettaglio, l’articolato della proposta di legge prevede:

l’articolo 1 – modifiche ed integrazioni alla legge regionale Lazio del 13 gennaio 2005 n.1

l’articolo 2 – abrogazioni

l’articolo 3 – disposizioni finanziarie

l’articolo 4 - tratta dell’entrata in vigore.

Art. 1

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale Lazio del 13 gennaio 2005, n. 1)

Alla legge regionale Lazio del 13 gennaio 2005, n. 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a.** sostituire la Rubrica dell'art. 16, con la seguente (*Accademia regionale di polizia locale del Lazio*);
- b.** ovunque ricorra, sostituire le parole “la Scuola di polizia locale” con le seguenti: “*Accademia regionale di polizia locale del Lazio*”;
- c.** sostituire l'articolo 16 con il seguente:

“Art. 16 (Accademia regionale di polizia locale del Lazio)

- 1. La Regione assicura la realizzazione di un sistema permanente di formazione per l'accesso ai ruoli di polizia locale, nonché per la qualificazione e l'aggiornamento degli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni del Codice civile e del presente articolo, promuove la costituzione, in qualità di fondatore, della fondazione di partecipazione denominata “Accademia regionale di Polizia locale del Lazio”, di seguito denominata Accademia.
- 3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Accademia prevedono, in conformità a quanto stabilito nella deliberazione di cui al comma 6, tra l'altro:
 - a) la possibilità per gli enti locali di partecipare all'Accademia;
 - b) l'oggetto sociale in coerenza con le finalità di cui al comma 1 consentendo anche, in misura non preponderante, lo svolgimento di attività di formazione e qualificazione in materia di politiche di sicurezza integrata del territorio, a favore di altri enti pubblici e privati che ne facciano richiesta;
 - c) la composizione ed i compiti degli organi, tra i quali il comitato didattico scientifico di cui all'articolo 18;
 - d) le modalità di funzionamento dell'Accademia.
- 4. Il Presidente della Regione provvede agli ulteriori adempimenti necessari per la partecipazione della Regione all'Accademia in qualità di fondatore nonché, ai sensi dell'articolo 41, comma 8, dello Statuto, alla nomina dei rappresentanti regionali nell'ambito degli organi di indirizzo e consultivi previsti dallo statuto dell'Accademia.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

5. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio dell'Accademia sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale competente in materia da lui delegato”.
- d. al comma 1, dell'articolo 18, le parole: “la Scuola” sono sostituite dalle seguenti: “l'Accademia”;
- e. al comma 1, dell'articolo 19, le parole: “La Regione stipula” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione può stipulare”;
- f. all'art. 26, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Agli oneri di parte capitale derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione del Fondo denominato “Spese per interventi in parte capitale per la polizia locale”, nell'ambito del programma 01 “Polizia locale e amministrativa” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza” alla cui autorizzazione di spesa, pari ad Euro 500.000,00 si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente nel fondo speciale in parte capitale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti””;

- g. all'art. 26, il comma 1bis è sostituito dal seguente:

“1bis. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione del Fondo denominato “Spese per interventi in parte corrente per la polizia locale”, nell'ambito del programma 01 “Polizia locale e amministrativa” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad Euro 500.000, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”;



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 2
(abrogazioni)

Si intende abrogata ogni precedente disposizione in contrasto con le presenti disposizioni.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 3
(disposizioni finanziarie)

La presente Legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale 2023 – 2025



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 4

(entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURL.